

REGOLAMENTO SUI COMITATI DI QUARTIERE
REGOLE SU COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
COMUNE DI REGGIO CALABRIA

PREMESSA

Il Comune di Reggio Calabria, in osservanza alle vigenti normative ivi trascritte, garantisce la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali al fine di assicurare la democraticità dell'ordinamento ed il buon andamento, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'amministrazione pubblica.

A tal fine, promuove la costituzione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, anche con riferimento agli organismi costituiti dagli utenti dei servizi comunali.

Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e del titolo II dello Statuto del Comune di Reggio Calabria, determina le misure organizzative necessarie ad attuare i diritti di partecipazione popolare, valorizza le libere forme associative previste dalla predetta normativa e ne disciplina le modalità di esercizio, in particolare disciplina l'istituto di partecipazione rappresentato dal Comitato di quartiere.

PER QUANTO PREMESSO

Visto l'Articolo 118, co. 4 della Costituzione Italiana;

Visti gli articoli 117, comma 2 lettera m, 118, 120, comma 2 della Costituzione sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale;

Visti gli Artt. 36 e ss del Codice Civile;

Tenuto conto del DLgs n 33 del 2013 e s.m.i. ed in particolare dell'articolo 1 sul principio generale trasparenza, *intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

Considerato il TUEL – Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (DLgs n 267 del 2000 e s.m.i.);

Considerati gli articoli 6, 7, 10 del TUEL sulla partecipazione popolare e il diritto di accesso alle informazioni, in particolare l'articolo 8 *“I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”;*

Visto il Dlgs n. 82 del 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD) ed in particolare gli artt. 7 e ss, 12, 15 e 17, artt 41, 45, 50 e ss;

Tenuto conto degli articoli 5-9 del Titolo II sulla “trasparenza amministrativa e partecipazione popolare” dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Considerati gli articoli da 1 a 5 sulle funzioni e principi programmatici; gli articoli 10, 14 e 15 sulla partecipazione e diritto di accesso alle informazioni, dello Statuto del Comune di Reggio Calabria;

Visti gli artt. 1. co. 4, 3, 5, 7, 10 dello Statuto comunale, sulle funzioni ed i principi dell'Ente rispetto alla garanzia di partecipazione popolare e l'art. 17 riguardante l'Istituto della petizione popolare;

Visto il Regolamento per l'attuazione degli Istituti di partecipazione popolare previsti dal Titolo II dello Statuto del Comune di Reggio Calabria, (approvato con Delibera Consiliare n 95 del 29/12/2016);

Considerata la petizione popolare di modifica e integrazione al succitato Regolamento con la previsione della figura dei Comitati di quartiere, depositata al Comune di Reggio Calabria con prot. n. 82740 del 27/04/2021;

SI RAPPRESENTANO DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI SUL PRESENTE REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I – Principi Generali

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 – Finalità (ambito oggettivo)
- Art. 3 – Ambito soggettivo
- Art. 4 – Competenza territoriale, delimitazione dei quartieri e delle frazioni
- Art. 5 – Unicità del Comitato per quartiere o frazione.
- Art. 6 – Albo dei Comitati di quartiere

Titolo II – Organizzazione dei Comitati di quartiere

- Art. 7 – Statuto dei Comitati di quartiere
- Art. 8 - Organi
- Art. 9 – Modalità
- costituzione Art. 10 –
- Elezioni
- Art. 11 – Sede

Titolo III – Funzioni dei Comitati di quartiere

- Art. 12 - Funzione propositiva
- Art. 13 – Funzione consultiva
- Art. 14 – Funzione di promozione
- Art. 15 – Interventi in Commissione

Titolo IV – Strumenti di partecipazione collegati ai comitati

- Art. 16 – Procedimenti amministrativi e pubblicità
- Art. 17 – Bilancio partecipativo
- Art. 18 – Piattaforme e sistemi digitali

Titolo V – Disposizioni finali e di rinvio

- Art. 19 – Disposizioni finali e di rinvio

Titolo I

Art. 1 – Principi Generali

1. Il comitato di quartiere è una libera formazione sociale di natura apartitica, non ha alcuno scopo di lucro ed è fondato unicamente sull'attività gratuita da parte del cittadino residente e/o portatore di un interesse legittimo.
2. I comitati di quartiere rappresentano le rispettive comunità nell'ambito del territorio di riferimento, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

Art. 2 – Finalità (Ambito oggettivo)

1. Il comitato promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale attraverso: l'approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere; il confronto con gli organi elettivi del comune; la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali; la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l'assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere; il provvedere allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo; il salvaguardare i valori tradizionali e stimolare l'interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.

Il comitato pertanto ha lo scopo di promuovere iniziative ed attività di interesse generale volte alla progettazione ed alla realizzazione di interventi, in ambito di quartiere, sussidiari all'attività dell'amministrazione, concorrendo attivamente con gli enti pubblici e istituzionali alla cura dei beni comuni urbani.

2. Per gli scopi di cui al precedente punto, il comitato potrà chiedere e gestire contributi di privati e di enti. Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti. Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del comitato.

Art. 3 – Ambito soggettivo

1. Possono fare parte del comitato tutti i cittadini residenti e/o i portatori di un interesse legittimo nel quartiere o frazione di riferimento, indipendentemente dal sesso, cittadinanza, opinione politica, razza e religione.

2. Ai fini del presente regolamento sono titolari del diritto di partecipazione ai comitati di quartiere:

- i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e quelli di età pari o superiore ai sedici anni residenti nel Comune, in possesso dei diritti previsti dalla vigente normativa;
- i cittadini dell'unione europea, gli stranieri regolarmente residenti o apolidi domiciliati nel Comune, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali;
- i cittadini non residenti purché titolari di un interesse legittimo (proprietà o possesso di un immobile per cui si paga regolarmente un tributo di legge; curatore o tutore di un soggetto residente; altro interesse legittimo certificabile, di cui si rinvia a titolo esemplificativo alle materie elencate all'art. 133 del Dlgs n. 104/ del 2010 (CPA);

Art. 4 – Competenza territoriale, delimitazione dei quartieri e delle frazioni

1. Il comitato di quartiere è una libera formazione sociale ma, differentemente dalle altre forme associative, la competenza del proprio operato non è riconducibile ad una singola materia, bensì al territorio di riferimento.

2. L'ambito di competenza territoriale dei Comitati di quartiere corrisponde alle delimitazioni previste dalla "Mappa dei quartieri" allegata alla Delibera di Giunta Comunale n.157 del 02/09/2024.

3. La suddivisione planimetrica territoriale dei quartieri potrà essere aggiornata sotto il profilo territoriale, anche tenuto conto dell'evoluzione urbanistica della città, previa iniziativa del Consiglio Comunale o su richiesta dei Comitati di Quartiere coinvolti a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio Comunale.

La suddivisione dovrà essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, la quale diverrà parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e dovrà essere complementare alla suddivisione territoriale delle circoscrizioni.

Art. 5 - Unicità del Comitato per quartiere o frazione

1. In riferimento a quanto rappresentato nell'art. 4 del presente regolamento, per ogni quartiere o frazione del Comune di Reggio Calabria, così come ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, può costituirsi e/o essere riconosciuto ufficialmente un solo Comitato di quartiere.

Art. 6 – Albo dei Comitati di quartiere

1. Ai sensi dell'art. 8 del TUEL e dell'art. 11 dello Statuto Comunale, è istituito presso la Segreteria Generale, l'Albo dei Comitati di quartiere che insistono nel Comune di Reggio Calabria.

2. Possono essere iscritti all'Albo i comitati di quartiere che rispettano le disposizioni del presente regolamento.

3. L'iscrizione all'albo, può avvenire in seguito all'esecuzione regolare delle disposizioni previste all'articolo 9 del presente regolamento, oppure, in caso di comitati già costituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, previo riconoscimento da parte dell'organo comunale competente seguito da apposita istanza compilata secondo il modello redatto dal Segretario Generale, presentata all'ufficio del Segretario Generale, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'indicazione dell'area del territorio comunale in cui l'organismo istante svolga la propria attività, accompagnata dalla dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che sulla predetta area non insiste un comitato di quartiere già costituito secondo le regole di cui all'articolo 9;

b) nominativo e recapiti del legale rappresentante del comitato ovvero del soggetto pro-tempore incaricato ad intrattenere rapporti con il Comune di Reggio Calabria;

c) l'indirizzo della sede sociale nonché i recapiti istituzionali per le comunicazioni relative al presente regolamento, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata;

e) l'elenco dei soci;

f) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti in linea con il modello approvato dall'amministrazione comunale.

4. Il Segretario Generale, ovvero il funzionario da questo espressamente delegato, cura ogni adempimento per la costituzione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'albo, da effettuarsi in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Titolo II – Organizzazione dei Comitati di quartiere

Art. 7 – Statuto dei Comitati di quartiere

Art. 8 - Organi

Art. 9 – Modalità costituzione e numero minimo componenti

Art. 10 – Sede

Art. 11 – Assemblee di quartiere e partecipazione dell'amministrazione comunale

Art. 7 - Statuto dei Comitati di quartiere

1. Insieme alla Delibera di approvazione del Regolamento sui Comitati di quartiere, il Consiglio Comunale approva altresì i modelli di Atto Costitutivo e di Statuto che dovranno adottare i costituendi Comitati di quartiere e quelli già costituiti e riconosciuti, al fine di garantire l'uniformità dell'organizzazione e del funzionamento.

2. Gli Atti di cui al punto 1 non possono contrastare con lo Statuto Comunale, con il regolamento sul decentramento amministrativo e con il presente Regolamento. In caso di contrasto prevalgono le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento.

3. In via generale si riportano i seguenti principi informatori che dovranno essere trascritti e integrati nel futuro modello di atto costitutivo e statuto: *La struttura del Comitato di quartiere è caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche elettive, sovranità dell'assemblea. Inoltre, il comitato non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. Il comitato di quartiere opera con natura apartitica e non prevede alcuna discriminazione di razza, religione, sesso o di opinione politica, così come nessuna limitazione è imposta con riferimento alle condizioni economiche dei soggetti interessati.*

4. La partecipazione al comitato pertanto non può essere limitata, salvo che per il possesso dei requisiti soggettivi citati all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 8 – Organi e Incompatibilità

8.1 - Sono Organi del Comitato di quartiere:

- Il **Consiglio Direttivo**. Può essere composto da un minimo 5 componenti ad un massimo di 15. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

- Il **Presidente**. Rappresenta il consiglio direttivo, convoca e presiede il direttivo e l'assemblea e ne garantisce l'esercizio delle funzioni.

- Il **Vice Presidente**. Svolge le funzioni del presidente in sua assenza o in rappresentanza del direttivo.

- Il **Segretario**. Redige su apposito registro i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea; lo stesso custodisce gli atti e i documenti del comitato, nonché il materiale previo inventario.

- Il **Tesoriere**. Si occupa del rendiconto finanziario annuale, tiene i registri e la cassa e cura i pagamenti autorizzati dal consiglio.

- **L'Assemblea dei membri del comitato**. È aperta alla partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento ed ha la funzione di trattare e determinare tutte le fattispecie di competenza del comitato di quartiere.

Per tutte le competenze e la disciplina di dettaglio dei succitati organi si fa rinvio ai modelli di atto costitutivo e statuto di cui all'art. 7 del presente regolamento.

8.2 Incompatibilità

1. Non possono essere nominati membri dei comitati di quartiere: i parlamentari; il Sindaco; gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e regionali; i presidenti e i consiglieri circoscrizionali; i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque

riconosciuti; i componenti designati dall'Amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

2. Chi intenda candidarsi alle elezioni deve rassegnare immediatamente le dimissioni dal consiglio direttivo.

3. Inoltre, è incompatibile, nell'ambito del medesimo territorio comunale, la contestuale carica di rappresentante di un comitato di quartiere e di una consulta o altro organo di partecipazione riconosciuto nel regolamento dell'Ente locale.

4. Nella seduta di insediamento il consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge ed a quelle di dettaglio nei modelli di atto costitutivo e statuto di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 9 – Modalità costituzione e numero minimo componenti

1. I cittadini (residenti e portatori di interesse legittimo) che intendono costituire o adeguare il comitato di quartiere secondo i confini del quartiere o del nucleo diffuso, come previsto nella "mappa dei quartieri" allegata alla delibera di Giunta Comunale n.157 del 02/09/2024, dovranno comunicare all'amministrazione comunale Settore Segreteria Generale, almeno 60 giorni prima, la data dello svolgimento dell'assemblea costituente o di rinnovo del consiglio direttivo.

2. In riferimento all'art. 5 del presente regolamento, per ogni quartiere o nucleo diffuso vi può essere un solo comitato di quartiere.

3. L'amministrazione comunale deve rispondere alla comunicazione con accettazione o diniego motivato.

4. All'avviso dello svolgimento dell'assemblea costituente o di rinnovo deve essere data pubblicità notizia sull'albo pretorio con almeno 15 giorni di pubblicazione.

5. Ai fini dell'attribuzione del riconoscimento di Comitato di quartiere il costituendo comitato deve essere sostenuto da almeno 30 cittadini con i requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10 – Sede

1. L'amministrazione comunale, per il tramite delle Circoscrizioni, garantisce, gratuitamente, spazi adeguati per lo svolgimento delle riunioni e delle assemblee dei Comitati di quartiere, compatibilmente con le attività istituzionali.

Art. 11 – Assemblee di quartiere e partecipazione dell'amministrazione comunale

1. Ciascun Comitato promuove liberamente forme di consultazione dei cittadini previste dallo Statuto comunale e dal Capo III del presente regolamento, ed in genere assume tutte le iniziative atte ad assicurare il più ampio dibattito e la più democratica consultazione ed informazione.

2. Ciascun comitato, attraverso il legale rappresentante o altro soggetto delegato, informa l'Amministrazione comunale almeno 10 giorni prima l'iniziativa, mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Presidente della Circoscrizione di riferimento.

3. Il consiglio direttivo del comitato di quartiere indice assemblee di quartiere sulla base delle istanze inoltrate agli indirizzi del comitato, da parte dei cittadini, aventi diritti o interessi legittimi sul territorio di riferimento, in numero minimo di 30 cittadini residenti nel quartiere di riferimento.

4. Le assemblee possono essere indette anche su impulso del direttivo su argomenti di interesse collettivo. Le assemblee di quartiere possono essere indette, anche su richiesta motivata dell'Amministrazione comunale (ed in particolare del Sindaco o altro rappresentante da esso delegato) o del Presidente di Circoscrizione.

5. Il consiglio ha il dovere di indire l'assemblea richiesta entro 30 giorni.

6. Il sindaco e/o il rappresentante delegato e/o il presidente di circoscrizione devono partecipare ad almeno tre assemblee di quartiere l'anno.

7. In riferimento all'art. 10 del presente regolamento, il comitato di quartiere può stabilire come luogo di svolgimento dell'assemblea la sede assegnata dall'amministrazione comunale o altra sede che, sulla base di motivazione scritta, è determinata più idonea ad ospitare la singola assemblea.

8. I processi di comunicazione e organizzazione delle assemblee devono rispettare le vigenti normative, anche in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Titolo III – Funzioni dei Comitati di quartiere

Art. 12 - Funzione propositiva

Art. 13 – Funzione consultiva

Art. 14 – Funzione di promozione

Art. 15 – Interventi in Commissione

Art. 12 - Funzione propositiva

1. Previa istanza del comitato di quartiere, attraverso il rispettivo legale rappresentante, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale, è possibile inserire all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale delle questioni che il Comitato richiedente ritenga debbano essere trattate nell'interesse dei residenti e degli operatori economici.
2. Sull'accoglimento della proposta, e l'eventuale inserimento all'ordine del giorno, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio decidono entro trenta giorni dalla ricezione. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato nel primo Consiglio Comunale utile.
3. In caso di inserimento all'ordine del giorno, i contenuti dell'istanza o della proposta dovranno esser illustrati da uno o più rappresentanti di Comitato di quartiere;
4. L'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno è soggetto all'ottenimento dei pareri previsti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ricorrendone le condizioni di legge.

Art. 13 – Funzione consultiva

1. L'amministrazione comunale, in particolare Sindaco, Assessore, Consigliere Delegato, Commissioni Consiliari, Dirigenti e altro Responsabile amministrativo, ciascuno per propria competenza e sulla base dello specifico procedimento, possono richiedere il parere (non vincolante) del Comitato di quartiere, in riferimento agli interventi territoriali che coinvolgono, direttamente e indirettamente, gli interessi legittimi dei cittadini appartenenti al comitato.
2. L'amministrazione comunale può chiedere il parere (non vincolante) dei Comitati di quartiere, per il tramite del legale rappresentante o altro soggetto delegato, nell'ambito della formazione dei seguenti strumenti di programmazione:
 - a) DUP e bilancio di previsione;
 - b) Determinazione e assetto del territorio, ed in particolare PSC, RUE, ecc.;
 - c) Acquisizione, cessione ed utilizzo del patrimonio comunale ubicato nell'ambito territoriale;
 - d) Intitolazione di spazi e edifici comunali ubicati nell'ambito territoriale.Le attività previste ai punti a), b) e c) dovranno esser funzionali per la formazione di Piani Territoriali di Intervento.
3. Nel procedimento di formazione dei Piani Territoriali di Intervento è garantita la partecipazione dei Comitati di quartiere con l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
4. L'amministrazione comunale dovrà inoltre garantire il coinvolgimento dei comitati di quartiere nell'ambito della realizzazione del bilancio partecipativo di cui all'art. 15 del presente regolamento.
5. Qualora gli Organi deliberanti del Comune si discostino dai pareri espressi, dovranno congruamente motivare la loro decisione.
6. I pareri di cui al precedente comma dovranno essere espressi dai Comitati di quartiere entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta fatta dall'Amministrazione comunale. In caso di inerzia, si prescinde dal parere.
7. Per le ipotesi sul mancato coinvolgimento nei procedimenti di cui ai precedenti commi o di mancata richiesta di parere, ove prevista, si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e, più in generale, dalle disposizioni di legge sul diritto amministrativo.

Art. 14 – Funzione di promozione

1. Ciascun Comitato di quartiere, oltre a svolgere le funzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento, svolge le seguenti attività:

- Promuove, predispone indagini e formula richieste di indagini, sulla base delle vigenti normative e competenze, su ogni problema di interesse generale in riferimento al proprio ambito territoriale, senza aggravio di costi per l'Ente.
- Promuove rapporti di consultazione e collaborazione con le Associazioni, gli organismi sociali, gli Enti e le istituzioni presenti nel territorio;
- Promuove attività culturali, sportive, ricreative e sociali in genere, collaborando con i preposti organi ed uffici comunali.

Art. 15 – Interventi in Commissione Consiliare

1. I comitati di quartiere hanno il diritto di chiedere l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni consiliari, un argomento di interesse generale in riferimento al quartiere o frazione di appartenenza.
2. Le Commissioni consiliari, per il tramite dei rispettivi presidenti, al fine dell'esercizio della propria funzione, convocano uno o più presidenti dei comitati di quartiere per svolgere un'audizione su argomenti di interesse del quartiere o della frazione di riferimento.

Titolo IV – Strumenti di partecipazione collegati ai comitati

Art. 16 – Procedimenti amministrativi e pubblicità

Art. 17 – Bilancio partecipativo

Art. 18 – Piattaforme e sistemi digitali

Art. 16 – Procedimenti amministrativi e pubblicità

16.1 - Procedimenti amministrativi

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni dei Comitati di quartiere e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli organi politici e amministrativi devono garantire le seguenti attività:
 - La Giunta determina annualmente un'assemblea con i rappresentanti dei comitati di quartiere, al fine di acquisire il rispettivo parere, prima di procedere alla formazione degli atti programmatici di propria competenza. La Giunta ed ogni organo della Giunta, possono udire i rappresentanti dei comitati di quartiere, anche singolarmente, ogni qual volta sia considerato utile per lo svolgimento delle funzioni del proprio mandato.

16.2 - Pubblicità

1. Il Comune rende noto i termini e le modalità di coinvolgimento al processo di formazione degli atti di programmazione di cui all'art. 13, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico sul territorio comunale, nonché attraverso l'inserimento dello stesso avviso nella specifica sezione del sito istituzionale.
2. Inoltre, la comunicazione è inoltrata agli indirizzi PEO/PEC dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 17 – Bilancio partecipativo

17.1 – Descrizione

L'amministrazione comunale, in osservanza alle disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento, coinvolge i Comitati di quartiere nei procedimenti di costituzione degli strumenti di programmazione che concorrono alla formazione del bilancio partecipativo.

17.2 - Proposte, osservazioni e progetti

1. I comitati di quartiere, attraverso il proprio rappresentante, nell'ambito del procedimento partecipativo di cui al presente articolo, possono presentare proposte, osservazioni e progetti presso l'ufficio protocollo del Comune, tramite PEC, tramite processo verbale nell'ambito di assemblee formalmente indette dall'amministrazione comunale e/o in ambito di tavoli tecnici composti dai dirigenti competenti in materia, dal Sindaco o suo delegato e dall'assessore/i competente/i.
2. I contenuti delle proposte, osservazioni e progetti, dopo la fase della discussione con i soggetti proponenti, sono ordinati, raccolti e rappresentati in un documento denominato "Documento della Partecipazione", il quale

sarà oggetto di valutazione per l'approvazione, da parte della Giunta e/o Consiglio Comunale, sulla base della rispettiva competenza, con successivo inserimento negli atti di cui all'art. 13.

3. Il Documento di partecipazione è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente in osservanza dell'art. 15.2 del presente regolamento e delle disposizioni del Dlgs 33/2013.

17.3 - Contabilità

1. Le modalità di attuazione e di tenuta del Bilancio Partecipativo saranno disciplinate dal Regolamento di contabilità comunale, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia e dei principi di contabilità.

Art. 18 – Piattaforme e sistemi digitali

1. L'Amministrazione comunale, in osservanza del Dlgs n. 82/2005 (CAD), deve garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento anche attraverso la digitalizzazione delle procedure di partecipazione.

2. In osservanza al punto 1 ed in line con le vigenti normative in materia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ente istituisce una sezione sul proprio sito dedicata alla comunicazione e scambio di dati e informazioni con i Comitati di quartiere. Nella predetta sezione sarà altresì pubblicata la mappatura del territorio comunale con la suddivisione dei confini di competenza di ciascun comitato di quartiere, regolarmente riconosciuto ed iscritto all'Albo di cui all'art. 6.

3. L'amministrazione comunale favorisce la comunicazione con i comitati di quartiere anche attraverso l'utilizzo di specifiche applicazioni da installare sui dispositivi mobili.

Titolo V – Disposizioni finali e di rinvio

Art. 19 – Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto comunale e dalle disposizioni di legge ivi richiamate e di quelle in vigore.

Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.